



Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino

UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE

(Comuni di Forno Canavese, Rivara, Rocca Canavese, Levone, Pratiglione)

Sede Legale: Corso Ogliani n.9 – 10080 Rivara

Codice Fiscale 92519590019

ORGANO TECNICO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

OGGETTO : P.R.G. Comune di Rivara - Variante Parziale art. 17 comma 5 – VERBALE N.1

Atteso che l'Unione Montana Alto Canavese con deliberazione della Giunta n. 39 in data 12/06/2017 ha istituito l'Organo tecnico per la valutazione strategica e per la valutazione di impatto ambientale composto dalle personalità facenti parte della Commissione Locale per il Paesaggio, nominate con deliberazione della Giunta dell'U.M.A.C. Nn. 14 in data 05/08/2015;

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di settembre , alle ore 15,00 in RIVARA, si è riunito li'Organo Tecnico, con la presenza dei Sigg.:

Leone Livio

Gozzi Christian

Innocenti Marco

Tarditi Giorgio

Vigna Fabrizio

si è provveduto ad esaminare gli elaborati della Variante Parziale n. 7 del PRG del Comune di Rivara, ai sensi dell'art. 17 comma 5, al fine dell'attivazione del procedimento di verifica di Assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977.

Premesso che:

- la L.R. 56/77 e s.m.i. all'art. 17, 5° comma impone specifiche verifiche al fine di classificare le varianti al PRGC quali varianti parziali, indicando nella Città Metropolitana l'Ente Sovraordinato che deve pronunciarsi in merito “ alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, riguardante specificazioni in ordine alle disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, stabilisce un importante principio di valutazione al punto h. dell'art. 1.1 laddove afferma doversi introdurre un concetto di significatività degli effetti ambientali sulla complessività del territorio comunale al fine dell'assoggettamento a procedura VAS.

Visti gli elaborati allegati alla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 14 in data 23/05/2017;

Visti i pareri espressi :

- dalla Città Metropolitana con nota prot. 93101/2017 del 31/7/2017
- dall'A.R.P.A. con nota prot. 76179 del 05/09/2017


Considerato che:


- la Variante in oggetto rispetta integralmente i dettati di cui al punto all'art. 17, 5° comma della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- l'incremento della superficie delle aree produttive specifico della suddetta variante è realizzato su aree già previste per attività complementari ed integrative alle attività produttive e pertanto già assoggettabili ad interventi di mitigazione previsti dal vigente PRGC.;
- la variante coinvolge con un cambio di destinazione d'uso un'area, già antropizzata storicamente con presenza di fabbricati da riconvertire a servizi, di dimensioni complessive pari a mq. 1566,00 assolutamente non significative. Inoltre la previsione del ricupero dei fabbricati, dallo stato di inutilizzo ad una ridestinazione attiva rientra nella logica di una riqualificazione edilizia;
- è condivisibile la specificazione della D.G.R. n° 25-2977 di cui al punto h. dell'art. 1.1 che evidenzia la necessità di valutare l'effettivo peso specifico della modestissima variazione di area a fronte del complessivo del Territorio del comune di Rivara risultando l'incidenza della variazione proposta , coinvolgendo una superficie complessiva di 0,50 ha a fronte della superficie complessiva comunale di 1200 ha, è pari allo 0.04%.
- Conseguentemente a tutto quanto sopra la valutazione di non assoggettabilità a VAS, espressa nella relazione tecnica di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica a corredo della succitata Variante n° 7, e dal parere espresso dall'A.R.P.A con nota prot. 76179 del 05/09/2017 è condivisibile.

L'Organo Tecnico, all'unanimità , visti gli esiti della discussione stabilisce che l'iter approvativo della Variante Parziale n° 7, può avere corso senza sottoporre la Variante medesima alla procedura di VAS. ritenendo che la stessa non debba essere sottoposta a misure di compensazione e mitigazione

Non essendoci altro da valutare, la seduta si chiude alle ore 16,30.

In originale firmato:

Leone Livio.....

Gozzi Christian

Innocenti Marco

Tarditi Giorgio

Vigna Fabrizio